

ATTREZZATURE PER IL SOLLEVAMENTO (SC) COSE E PERSONE (SP) ESCLUSE DAL REGIME DELLE VERIFICHE PERIODICHE

PREMESSA

Il datore di lavoro è tenuto ad ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 71, commi 4 e 8 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (obbligo di sottoporre le attrezzature di lavoro ad idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza).

ESCLUSIONI

La regola generale è che gli apparecchi di sollevamento cose soggetti a verifica periodica sono quelli motorizzati aventi un portata superiore ai 200kg.

In aggiunta, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso diverse circolari, ha chiarito quali attrezzature, destinate al sollevamento di persone e cose, sono escluse dal regime delle verifiche periodiche:

LOADER AEROPORTUALI

Con riferimento ai loader aeroportuali (comunemente detti cargo loader) gli stessi sono definiti come piattaforme di sollevamento per carico/scarico di carichi unitari per gli aeromobili in servizio nel trasporto aereo civile (vedere anche norma EN 12312-9); la loro funzione, quindi, non è quella di portare uno o più operatori in quota con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare carichi in quota accompagnati dall'operatore.

Pertanto, i loader aeroportuali non sono configurabili come ponti mobili sviluppabili e dunque non rientrano tra le attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

ATTREZZATURA DESTINATA ALLA RACCOLTA RIFIUTI

Un'attrezzatura per la raccolta rifiuti dotata di braccio articolato e dispositivo di aggancio rigido (tale da impedire ogni oscillazione del carico) per il prelievo di contenitori di superficie, seminterrati e interrati, compatibili con detto dispositivo di aggancio, non rientra nel regime delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., poiché non si configura come un apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 "apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa".



Figura 1 Attrezzatura destinata alla raccolta rifiuti

CARRELLO ELEVATORE A FORCHE (MULETTO)

Il carrello industriale a forche (denominato anche carrello elevatore a forche o muletto) non è assoggettato al regime delle verifiche periodiche previsto dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in quanto esso non si configura come “apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa” (UNI ISO 4306-1).

Viceversa, detto carrello è assoggettato al citato regime delle verifiche periodiche qualora sia munito di accessori di sollevamento (previsti dal fabbricante) o di attrezzature intercambiabili (installate nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva macchine) che gli conferiscono la funzione, sopra definita, di apparecchio di sollevamento.



Figura 2 Carrello elevatore

SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE E SOSPENSIONE DI ALLESTIMENTI SCENICI

I sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati “macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi”, non rispondono alla definizione di apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 (“apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”), in quanto i limiti di tali macchine sono costituiti da barre di carico (o americane) alle quali vengono collegati gli allestimenti scenici e non da ganci o altri organi di presa. Pertanto, tali attrezzature sono escluse dal campo di applicazione dell'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., peraltro non rientrando le stesse tra le tipologie elencate nell'Allegato VII del succitato decreto.



Figura 3 sistema di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici

PONTI SOLLEVATORI PER VEICOLI

I ponti sollevatori per veicoli non rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette agli obblighi di verifica periodica di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non rispondenti alla definizione di apparecchi di sollevamento, ai sensi della succitata norma UNI ISO 4306-1.



Figura 4 Ponte sollevatore per veicolo

CARRELLI COMMISSIONATORI

Con riferimento ai carrelli commissionatori, gli stessi sono definiti come carrelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di picking (prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature; vedere anche norma UNI EN 1726-1); la loro funzione, pertanto, non è quella di portare uno o più operatori in quota insieme con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi un lavoro, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare materiali in quota, accompagnati dall'operatore.

Per quanto sopra i carrelli commissionatori non rientrano tra le attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Non si configurano, infatti, come ponti mobili sviluppabili ("piattaforme di lavoro mobili elevabili, destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro da cui possano svolgere mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita.", secondo la definizione di cui alla norma UNI EN 280 punto 1.1), in quanto non destinati a sollevare persone in quota per eseguire operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili.

Resta inteso che, qualora il fabbricante del carrello preveda nel manuale d'uso la possibilità di utilizzare l'attrezzatura per svolgere attività in quota (quali ad esempio operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione, o altri lavori simili) il carrello rientra tra le attrezzature da sottoporre alle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. come ponte mobile sviluppabile.



Figura 5 Carrello commissionatorio

PONTI DI LAVORO REALIZZATI A TUBI E PIATTAFORME DI CARICO

La circolare ENPI n.5-9, del 13 gennaio 1978, definisce Ponte Sviluppabile su Carro (PSC) *“qualsiasi ripiano atto a ricevere persone e cose se installato su proprio carro di base, avente la possibilità di essere variato di quota rispetto a quella di riposo, per l'intervento di apparecchiatura di manovra comunque azionata”*.

Per effetto di tale definizione, la stessa circolare non considera PSC e quindi non soggetti a collaudo e successive verifiche periodiche, le seguenti attrezzature di lavoro:

- i) *“I ponti di lavoro realizzati a tubi e giunti o a telai innestabili, dotati di ruotine di base”*;
- ii) *“Le piattaforme di carico sviluppabili a colonna o a forbice destinate a realizzare piani di continuità con altri piani fissi o mobili quando siano destinate a sostenere materiali non accompagnati da persone”* ;



Figura 6 ponte di lavoro realizzato a tubi e giunti o a telai innestabili, dotati di ruotine di base



Figura 7 piattaforma di carico sviluppabile